

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI INDUNO OLONA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D1) SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

TRA

il Comune di INDUNO OLONA - C.F. 00271270126 - **Ente Concedente l'Utilizzo della Graduatoria** - legalmente rappresentato dal....., in qualità di Responsabile del Settoredell'Ente, che agisce in nome e per conto dell'Ente predetto;

E

la COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO - C.F. 95067540120 - **Ente Utilizzatore della Graduatoria** - legalmente rappresentato dal, in qualità didell'Ente, che agisce in nome e per conto dell'Ente predetto;

Premesso che:

- la COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO con prot. n. 15806 del 26.11.2024, ha richiesto al Comune di INDUNO OLONA la disponibilità a concedere l'utilizzo della propria graduatoria relativa al concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione di n. 2 unità' di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D1) Settore Servizi alla Persona, bandito dal Comune di Induno Olona;
- il Comune di INDUNO OLONA, con propria nota, prot. n. 16556 del 11.12.2024, ha dichiarato la propria disponibilità all'utilizzo della graduatoria, approvata con determinazione n. 93 del 04.04.2024;
- con deliberazione n. del la COMUNITA' MONTANA ha approvato il presente schema di convenzione per utilizzo della graduatoria di cui sopra;
- con deliberazione della Giunta comunale n. del il Comune di INDUNO OLONA ha approvato il presente schema di convenzione per utilizzo della graduatoria di cui sopra;

Visto il DL 90/2014 (art. 3 c. 5ter) che ha esteso anche agli enti locali la regola valida per lo Stato, disponendo che “ nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie valide, l'Ente può anche utilizzare le graduatorie di altri enti (artt. 14 c. 4 bis DL 95/ 2012 e 3 c. 61 L 350/2003)”;

Vista la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla quale l'accordo tra le amministrazioni interessate può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, così come affermato in precedenza anche dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo dell'Umbria con deliberazione n. 124/2013;

Vista la direttiva della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali di selezione”;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte della Comunità Montana del Piambello della graduatoria degli idonei al CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ASSISTENTE SOCIALE - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D1) Settore Servizi alla Persona, bandito dal Comune di Induno Olona;
2. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato. In questo caso l'Ente titolare della graduatoria potrà accedere alla chiamata in servizio per l'assunzione a tempo indeterminato del candidato assunto a tempo determinato dall'Ente utilizzatore.
3. Il presente accordo si propone i seguenti obiettivi:
 - Realizzare economie di scala di risorse pubbliche attraverso l'utilizzo di un'unica procedura concorsuale per la soddisfazione di fabbisogni professionali analoghi;
 - Offrire ai candidati maggiori possibilità occupazionali.

Articolo 2 VALIDITÀ E DURATA

1. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun Ente.
2. Il presente accordo ha una durata limitata alla conclusione utile dell'assunzione del candidato idoneo per il posto oggetto della richiesta da parte della Comunità Montana del Piambello e per l'eventuale sostituzione dello stesso a seguito di dimissioni e comunque sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito, determinata dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 MODALITÀ OPERATIVE / IMPEGNI RECIPROCI

1. L'utilizzo della graduatoria da parte della Comunità Montana del Piambello avviene a seguito richiesta formale inoltrata al comune di Induno Olona.
2. Il comune di Induno Olona ha già proceduto ad un primo utilizzo della graduatoria finale della selezione con l'assunzione dei primi due candidati collocati in graduatoria.
3. L'utilizzo della graduatoria da parte della Comunità Montana del Piambello è regolato come segue:
 - a. la Comunità Montana del Piambello interpella il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quelli assunti o in procinto di assunzione dal comune di Induno Olona e da eventuali altri Enti che la precedono nell'utilizzo della graduatoria stessa, dandone formale comunicazione al Comune stesso;
 - b. in caso di diniego da parte dell'interessato si procede nello scorrimento della graduatoria fino al primo candidato che dà la propria disponibilità ad essere assunto presso la Comunità Montana del Piambello;
4. Nel caso in cui il candidato utilmente collocato in graduatoria accetti la proposta di contratto della Comunità Montana del Piambello, il medesimo Ente e il candidato idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente, dandone comunicazione al comune di Induno Olona.
5. L'idoneità alla mansione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, è operata dal medico competente della Comunità Montana del Piambello.
6. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente delle chiamate effettuate.

7. Delle disposizioni contenute nel presente accordo verrà data la necessaria informazione ai candidati idonei collocati in graduatoria.

Articolo 4 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. A seguito della trasmissione della graduatoria con dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico di ciascun candidato, l'indicazione della posizione e del punteggio individuale, la Comunità Montana del Piambello assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con i conseguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 RECESSO

1. Ciascuna parte, in caso di inosservanza degli impegni reciproci ovvero venute meno le esigenze che l'hanno giustificato, può recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.
2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B- del DPR n. 6420 del 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 25.10.1972, n. 634 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li,.....

Per il COMUNE DI INDUNO OLONA

IL RESPONSABILE

.....

Per la COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO

IL RESPONSABILE

.....